



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est

Parere 23LUM143

Data 22/08/2023

Parere su progetto illuminotecnico di impianto di illuminazione esterna ditta Voestalpine Wire Italy in Via Foscarini 44, ai sensi della Legge Regionale n. 17/09 – Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

In data 08/08/2023, nell'ambito della Procedura di Verifica dell'assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di ampliamento di impianto di trattamento superficiale di metalli e modifiche allo stabilimento produttivo della ditta Voestalpine Wire Italy S.r.l. nel Comune di Nervesa della Battaglia, è stato depositato il progetto illuminotecnico relativo alle opere di futura installazione. Il progetto era stato richiesto in fase di integrazioni.

La documentazione progettuale esaminata è la seguente:

- Allegato II A del 17/07/2023, "Relazione tecnica verifica illuminotecnica schede tecniche apparecchi e dati fotometrici" redatto da Elettrostudio S.r.l. di Cornuda.
- Allegato II B del 17/07/2023, planimetria disposizione lampade, redatto da Elettrostudio S.r.l. di Cornuda.

Impianti oggetto del parere

Illuminazione esterna a servizio della ditta Voestalpine Wire Italy S.r.l. in Via Foscarini, 44, nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Riferimenti normativi

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici è la **Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17** (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

I punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Le luminanze e gli illuminamenti medi mantenuti non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell'ordine del 15%), a quelli minimi previsti dalle norme di sicurezza specifiche UNI per le categorie/riferimenti illuminotecnici selezionati (art. 9, comma 2, lettera c).
4. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso superiore al 30% entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d), o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi.

Per gli aspetti tecnici è di riferimento la nuova norma UNI 10819:2021.

Le valutazioni tecniche non comprendono gli aspetti di impiantistica e sicurezza elettrica che dovranno rispondere alle normative vigenti in materia (D. Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 37/2008 e norme CEI di settore).

Considerazioni tecniche

Innanzitutto si riscontra la mancanza della certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della LR 17/09, prevista all'art. 7, comma 2 della legislazione.

Inoltre risulta mancante una adeguata relazione tecnica progettuale che fornisca una descrizione dell'intervento previsto e consenta di individuare le scelte compiute dal progettista in merito alla classificazione illuminotecnica ed ai regimi di gestione dell'illuminazione.

In base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai punti normativi evidenziati nel precedente paragrafo.

1. Non è possibile verificare il rispetto del requisito richiesto, poiché non vengono fornite le tabelle fotometriche numeriche degli apparecchi proposti e/o i file eulumdat, benché previsti dall'art. 7, comma 4 della L.R. 17/09. Non viene nemmeno indicato se i corpi illuminanti siano da installarsi orizzontalmente (con vetro di chiusura parallelo a terra) o con diverso angolo di inclinazione.
2. L'efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista. La temperatura di colore di 4000 K, desunta dalla planimetria, è considerata eccessiva. A causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, si richiede di utilizzare sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili all'indirizzo <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>).
3. Non viene esplicitata la classificazione illuminotecnica dell'area di studio, distinta in area piazzale camion e area parcheggi, per le quali il progettista prevede valori di E_m rispettivamente di 30 lux e 15 lux. Per tali aree è ragionevole ipotizzare l'utilizzo della norma UNI EN 12464-2 ai prospetti 5.7 "Siti industriali e magazzini", punto 5.7.1 "Trattamento a breve termine di grandi unità e materie prime, carico e scarico merci solide in grandi quantità" per la quale $E_m = 20$ lux. Per l'area a parcheggio si può fare riferimento al prospetto 5.9 "Aree di parcheggio", punto 5.9.2 "traffico medio [...] di impianti industriali, complessi di edifici sportivi e polivalenti" con E_m di 10 lux.

In base a queste considerazioni i valori di illuminamento al suolo, calcolati con il fattore di manutenzione di 0,80, sono considerati eccessivi anche con la tolleranza prevista del 15%.

4. Non vengono definiti i regimi di gestione del flusso luminoso che si intendono adottare per i corpi illuminanti. Devono essere esplicitati orari e percentuali di riduzione di flusso che si intendono adottare in periodo notturno, da definirsi in funzione delle effettive condizioni di utilizzo degli spazi. Nel caso in studio, se non è previsto il lavoro in orario notturno, dopo l'orario di cessazione delle attività si può mantenere solo una minima illuminazione di sicurezza (illuminamento perpendicolare medio al suolo non superiore a 5 lux), oppure un'illuminazione *on-demand*.

Conclusioni

Il progetto illuminotecnico risulta non conforme ai requisiti della LR 17/09 né alle Linee Guida ARPAV relative alla temperatura di colore delle sorgenti, pertanto deve essere revisionato come sopra indicato.

La Tecnica

Il Dirigente

UO Agenti Fisici Area Est

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Il presente Parere non può essere riprodotto parzialmente, salvo l'approvazione scritta dell'Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici dell'ARPAV.

pag. 2 di 2